



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE IV

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale, n. 395 del 22 dicembre 2022, recante ripartizione delle materie fra le sezioni esterne per l'anno 2023;

Visto il proprio decreto n. 402 in data 22 dicembre 2022, di ripartizione dei ricorsi assegnati alla Sezione Quarta fra le Sezioni interne;

Visto il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2023, con il quale il Presidente del Tribunale, recante modificazioni al suindicato decreto n. 395 del 22 dicembre 2022;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla seguente, conseguenziale modificazione del richiamato decreto n. 402/2022;

D E C R E T A

L'art. 2 del decreto n. 402 in data 22 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Le istanze cautelari, monocratiche e collegiali, e quelle riferite alle competenze presidenziali (per es.: superamento dei limiti dimensionali; abbreviazione termini, sempre riguardante la fase cautelare) dei ricorsi di competenza della Sezione Quarta Ter, saranno trattate, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale di quest'ultima, e nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a., dalla Sezione Quarta principale.

Nel periodo anzidetto, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rimetterà al Presidente della Sezione Quarta Ter la fissazione della data di udienza pubblica.

Le controversie riguardanti l'esecuzione del giudicato (art. 112 c.p.a.), l'accesso (art. 116 c.p.a.) e il silenzio (art. 117 c.p.a.), quelle concernenti i ricorsi di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., nonché le impugnative di cui all'art. 12-bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, assegnate dal 1° gennaio 2023 alla Sezione Quarta Ter, saranno trattate, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale delle stesse, dalla Sezione Quarta principale”.

Roma, 27 gennaio 2023